

Sio Albero Privukio
2

11^o

Regolamento

interno

1875

Regolamento

REGOLAMENTO

INTERNO

DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO

IN MILANO

APPROVATO DALLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE
CON DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 1875



MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DITTA GIACOMO AGNELLI
NELL'ORFANOTROFIO MASCHILE

—
1875

REGOLAMENTO

DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO

IN MILANO

CAPITOLO I.

Ammissione dei Ricoverati.

ART. 1. Il numero delle persone a cui dà ricovero il Pio Albergo è determinato dal Consiglio degli Orfanotrofi e Luoghi Pii annessi, in proporzione delle rendite del Pio Istituto.

ART. 2. Per essere ammessi nel Pio Albergo richiedonsi i seguenti requisiti:

- a) La miserabilità.
- b) La cittadinanza italiana ed il domicilio continuato in Milano, entro le mura attuali, giusta il § 3.º dello Statuto.
- c) La sana costituzione fisica, e l'aver superato il vajolo naturale, o subito con effetto la vaccinazione.
- d) L'aver compiuto il settantesimo anno di età.
- e) La buona condotta morale.

ART. 3. La nomina è fatta dal Consiglio, al quale debbono essere indirizzate le domande, corredate dagli allegati comprovanti i requisiti richiesti all'Art. 2, e lo stato di famiglia. — Per gli individui uniti in vincolo di matrimonio occorre inoltre il consenso del conjuge.

ART. 4. I ricoverati non sono accettati nel Pio Albergo ove non vengano riconosciuti in buone condizioni di salute all'atto dell'ammissione, per il che devono sottoporsi ad una regolare visita medica.

ART. 5. Per le nomine di diritto privato e per le speciali fondazioni, il Consiglio verifica se concorrano nei ricorrenti e nei proposti i titoli prescritti, e li accetta al ricovero, previe le pratiche menzionate nell'Art. 4.

CAPITOLO II.

Distribuzione dei Ricoverati, loro applicazione ai lavori e disciplina.

ART. 6. Ad ogni ricoverato, all'atto dell'ingresso, è data comunicazione dei propri obblighi ed impegni verso il Pio Albergo, è assegnato un numero d'ordine ed il proprio collocamento nelle sale di lavoro, di convegno obbligatorio, di refettorio e nel dormitorio.

ART. 7. A seconda delle proprie forze ed attitudini, ogni ricoverato è tenuto, nell'interno della Casa, all'orario del lavoro prestabilito. Le donne si occupano nella confezione delle lingerie per la famiglia dei ricoverati.

ART. 8. Non si consentono che quei lavori che sono compatibili colla salute dei ricoverati e colla disposizione dei locali.

ART. 9. Il prodotto di tutti i lavori resta ad esclusivo vantaggio dei ricoverati. — Per la confezione e smercio dei lavori non si concedono uscite straordinarie. Il prezzo dei lavori sarà stabilito dall'Economo.

ART. 10. I ricoverati non possono, in caso di indisposizione o di malattia, decumbere nei dormitori, ma vengono trasportati all'infermeria.

ART. 11. I ricoverati mentecatti e quelli affetti da malattie contagiose, per maggior sicurezza dei sani, possono essere mandati in appositi Ospizi.

ART. 12. Nel caso di morte dei ricoverati, gli oggetti, le somme ed i crediti di cui fossero trovati possessori, devolvono a profitto del Pio Albergo per rifusione di spese, sino alla dovuta concorrenza.

ART. 13. Le discipline interne del Pio Albergo dispongono a norma delle stagioni quanto alla levata, al riposo, al silenzio, ai pasti, all'applicazione al lavoro, alle funzioni religiose, alla ricreazione, ai giorni ed alle ore di uscita.

ART. 14. Imperversando le vicissitudini atmosferiche, in tempo di neve, di gelo, di pioggia, di vento eccessivo, ed in occasione di pubbliche feste con grande concorso e dimostrazioni popolari, l'Ispettore, o chi ne fa le veci, può vietare a tutti indistintamente l'uscita, a meglio tutelare la salute, la sicurezza e la vita dei ricoverati. Altrettanto riservasi di fare il Consiglio, in occasione di straordinarie vicende di epidemie.

ART. 15. È in facoltà dell'Ispettore di concedere, a titolo di premio o per circostanze di famiglia, qualche permesso eccezionale d'uscita. — Nessuno dei ricoverati può pernottare fuori dello Stabilimento.

ART. 16. In estate ed in autunno, l'Ispettore concede per turno il permesso d'abbandonare il Pio Albergo, per un tempo determinato, a chi ne faccia richiesta e possa alloggiarsi presso persona proba ed abbastanza provveduta, che si renda garante del mantenimento del ricoverato durante la vacanza.

ART. 17. I ricoverati più distinti per moralità ed intelligenza vengono posti a

capo delle varie sezioni nei dormitori col titolo di decani e decane, e concorrono in particolare a mantenere la decenza, la pulitezza ed il buon ordine nelle sezioni loro affidate.

ART. 18. Ai ricoverati che demeritassero per cattiva condotta, indisciplina, insubordinazione od infedeltà, vengono applicati per gradi i castighi, secondo la gravità e la ripetizione delle mancanze.

ART. 19. Coloro che incontrassero pene correzionali od altre condanne, dietro regolari procedure dell'Autorità giudiziaria, perdono perciò stesso il diritto al ricovero.

ART. 20. I castighi sono ordinari e straordinari. Gli ordinari vengono applicati dall'Ispettore o da chi ne fa le veci. Gli straordinari sono riservati al Delegato, al Presidente del Consiglio ed al Consiglio.

Riservati all'Ispettore:

- a) Ammonizione in ufficio.
- b) Privazione del vino per uno o più giorni.
- c) Privazione del passeggio per uno o più giorni.

Riservati al Delegato:

- d) Privazione del passeggio per un mese.

Riservati al Presidente:

- e) Privazione del passeggio per più di un mese.
- f) Privazione delle vacanze per l'anno.
- g) Perdita degli assegni mensili ai ricoverati che sono applicati a qualche speciale servizio, quando si tratti di danni recati con azione materiale e d'evidente trascuranza o malizia.

Riservati al Consiglio:

- h) Espulsione dal Pio Albergo.

ART. 21. I ricoverati che abbandonano spontaneamente il Pio Albergo, rinunciando al beneficio, non possono più essere riammessi.

CAPITOLO III.

Vitto e Vestiario.

ART. 22. Tutti indistintamente i ricoverati hanno eguale trattamento e vestono alla foggia comune prescritta a seconda dei sessi.

ART. 23. Il vitto viene somministrato in quantità sufficiente e di buona qualità:

La mattina, zuppa.

Al pranzo, pane, minestra, vino, ed una pietanza.

La sera, vivanda in brodo, pane, vino e companatico a seconda della stagione.

ART. 24. Le razioni sono nella misura stabilita dalle speciali istruzioni per l'Economo.

ART. 25. A determinati tempi e solennità dell'anno, il Delegato prescrive trattamenti straordinari, a seconda di speciali istruzioni del Consiglio e dei legati particolari.

CAPITOLO IV.

Consiglio, Presidente, Delegato.

ART. 26. Il Pio Albergo dipende dal Consiglio degli Orfanotrofi e Luoghi Pii annessi, cui è specialmente riservato il deliberare sui seguenti oggetti:

a) Riforme organiche e regolamentari; disposizioni disciplinari a seconda del § 5 dello Statuto.

b) Nomine al ricovero.

c) Espulsione dei ricoverati.

d) Approvazione dei contratti di somministrazioni.

e) Nomine e disposizioni relative al personale degli impiegati e placitazione delle nomine e dimissioni del personale di servizio.

ART. 27. Il Presidente del Consiglio ha l'alta e superiore sorveglianza del Pio Albergo sotto ogni riguardo morale ed economico.

ART. 28. Il Consiglio elegge ogni anno nel proprio seno un Delegato che ha la speciale mansione di rappresentarlo presso l'Istituto in tutto quanto si riferisce al governo ordinario del medesimo. Si accerta, con frequenti visite, del buon andamento dell'Istituto, ed imparte tutte quelle disposizioni che reputa necessarie allo scopo, in quanto non si tratti di oggetti riservati al Consiglio.

ART. 29. Ogni Membro del Consiglio può visitare il Pio Istituto per verificare l'andamento e per prendere, in seno del Consiglio, l'iniziativa dei provvedimenti che trovasse del caso.

CAPITOLO V.

Ispettore.

ART. 30. L'Ispettore è il Capo interno dello Stabilimento. È responsabile della esatta osservanza dei Regolamenti che ne determinano le discipline e l'andamento economico. A tale scopo tutte le persone, per qualunque titolo addette al Pio Albergo, hanno dipendenza dall'Ispettore.

ART. 31. La carica di Ispettore è incompatibile coll'esercizio di qualsivoglia altro impiego o professione, dovendo l'opera sua essere esclusivamente dedicata al Pio Istituto.

ART. 32. L'Ispettore alloggia presso l'Istituto nei locali che gli vengono gratuitamente assegnati dal Consiglio.

ART. 33. Dipende direttamente dal Delegato.

ART. 34. Previo assenso del Delegato, assume e licenzia il personale di servizio dandone partecipazione al Consiglio e chiedendone la placitazione in relazione al disposto all'Art. 26.

ART. 35. Quando alcuno degli impiegati del Pio Istituto manchi per fatto positivo al proprio dovere, o venga meno, in genere, al diligente esercizio delle proprie funzioni, l'Ispettore è tenuto a farne rapporto al Delegato.

ART. 36. L'Ispettore non può assentarsi dal suo posto senza preavviso al Delegato che ne ottiene l'autorizzazione dal Consiglio.

ART. 37. Veglia all'esatto adempimento dei doveri dell'Economo e dell'Aggiunto Economo. Sorveglia in modo speciale la qualità e quantità dei generi di vitto, il buon apprestamento e la regolare distribuzione di essi.

ART. 38. Ha l'immediata e continua vigilanza delle sale di convegno e di lavoro; sorveglia l'applicazione dei ricoverati, la loro condotta, disciplina e pulitezza.

ART. 39. Cura l'esatta osservanza degli orari stabiliti e si assicura del buon ordine interno con frequenti visite al refettorio durante il pranzo e la cena; alle sale di lavoro quando vi stanno raccolti i ricoverati; di notte tempo nei dormitori e nelle infermerie; in queste ultime, durante la distribuzione del vitto e l'ingresso degli esterni presso gli ammalati.

ART. 40. L'Ispettore, a mezzo del Delegato, inoltra al Presidente del Consiglio le proposte per le vacanze degli impiegati superiori; spetta all'Ispettore il concedere i permessi di assenza ai ricoverati ed al personale di servizio, di designare i decani le decane ed il sorvegliante alla sala di lavoro degli uomini; di applicare in conformità ai Regolamenti, pene disciplinari ai ricoverati ed al personale di servizio che turbassero l'ordine del Pio Albergo e ne trasgredissero le norme, riferendo al Delegato quando si rendessero necessarie più gravi misure e l'espulsione di qualche ricoverato.

ART. 41. L'Ispettore, a titolo di controllo, appone la sua firma ai registri, ai libri, ai ruoli relativi all'azienda economica interna, che sono compilati e tenuti dall'Economo e dal Maestro Farmacista.

ART. 42. Propone al Delegato le riparazioni ordinarie e le modificazioni occorrenti al fabbricato del Pio Albergo. Urgendo piccole riparazioni ai locali ed alle suppellettili, ne ordina l'esecuzione all'Economo, il quale ha per ciò fondi ed istruzioni speciali, riferendone tosto al Delegato. Per le spese di qualche entità, che non ponno essere vincolate da contratto di fornitura, l'Ispettore chiede l'autorizzazione preventiva del Consiglio, sentito il Delegato.

ART. 43. Trasmette al Consiglio, per le disposizioni di pagamento, mensilmente e separatamente, ogni conto di somministrazione fatta al Pio Albergo, il riepilogo mensile dei commestibili, la nota delle spese varie sostenute dall'Economo, giustificate dal visto di esso Ispettore, ed il ruolo di tutte le persone addette al Pio Albergo, coll'indicazione dei rispettivi stipendi.

ART. 44. D'accordo col Delegato, presenta entro il dicembre al Consiglio il preventivo di tutte le spese per l'anno susseguente col ruolo del personale addetto al Pio Albergo; l'elenco delle proposte dei contratti annuali, i quali saranno stesi in

nome del Delegato, ed in tempo utile l'elenco nominativo dei ricoverati, coll'indicazione delle giornate consumate da ciascuno di essi, apponendovi la sua firma.

ART. 45. Al verificarsi d'ogni vacanza nei posti di fondazione speciale o di patronato particolare ne dà immediatamente avviso al Consiglio, al quale spetta l'informare ed il provvedere per le sostituzioni.

ART. 46. Alla fine d'ogni semestre trasmette al Delegato il movimento dei ricoverati, ed al termine dell'anno un rapporto sulle condizioni economico-morali del Pio Albergo, proponendo quei provvedimenti che reputa opportuni al suo miglior andamento.

ART. 47. Verificandosi assenza od impedimento dell'Ispettore, le sue incumbenze sono disimpegnate dal Delegato. Nei casi impreveduti, e finchè non venga altrimenti disposto, l'Ispettore è momentaneamente sostituito dall'Economo.

CAPITOLO VI.

Economo.

ART. 48. L'Economo alloggia presso l'Istituto ed ha dipendenza immediata dall'Ispettore.

ART. 49. È incaricato della gestione economica dell'Istituto; ha la consegna, la sorveglianza e la cura per la buona conservazione dei commestibili e combustibili, degli effetti di vestiario e di biancheria, delle suppellettili e degli arredi, e tiene perciò appositi registri di carico e scarico; redige gli inventari e ne tiene in evidenza le variazioni.

ART. 50. Somministra alla Guardaroba ed agli appaltatori le merci necessarie per l'apprestamento del vestiario e della biancheria.

ART. 51. Assume pel servizio della Guardaroba quel numero di giornalieri che è richiesto dal bisogno, sentito il Delegato col tramite dell'Ispettore.

ART. 52. Notifica all'Ispettore la scadenza dei contratti di fornitura; incaricato, fa le pratiche per gli acquisti.

ART. 53. Verifica i bisogni, stende le bollette di bisogno relative e provvede a norma degli ordini.

ART. 54. Tutte le ordinazioni emesse dall'Economo devono essere controfirmate dall'Ispettore.

ART. 55. Presenta in tempo utile all'Ispettore il preventivo di tutte le spese per l'anno susseguente, col ruolo del personale addetto al Pio Albergo.

ART. 56. Sopra apposite module, presenta giornalmente all'Ispettore il movimento dei ricoverati e del personale di servizio.

ART. 57. Alla fine d'ogni settimana fa il preventivo del servizio di cucina per la settimana seguente, indicando la quantità e qualità dei cibi e lo sottopone all'approvazione dell'Ispettore.

ART. 58. Sorveglia l'apprestamento del vitto e la sua regolare distribuzione.

ART. 59. Al cominciare d'ogni mese presenta all'Ispettore il riepilogo del consumo

giornaliero del mese antecedente; ed al principio dell'anno l'elenco nominativo dei ricoverati, coll'indicazione delle giornate consumate da ciascuno di essi.

ART. 60. Tiene il ruolo di tutto il personale di servizio; ogni mese lo rassegna all'Ispettore pel visto e perchè sia trasmesso al Consiglio, il quale provvede ai pagamenti.

ART. 61. Tiene il ruolo delle giornalieri e quello dei ricoverati che lavorano per conto del Pio Albergo, e lo trasmette mensilmente all'Ispettore, colla indicazione dei singoli assegni, per l'approvazione.

ART. 62. Compila le notifiche delle persone che alloggiano nello Stabilimento, da trasmettersi all'ufficio d'Anagrafe.

ART. 63. Assiste allo spoglio delle cassapanche dei ricoverati defunti; tiene in deposito e registra gli effetti preziosi, i denari e le carte di credito, ecc., rinvenuti.

ART. 64. Ha incarico delle piccole spese imprevedibili, ed a tal uopo è munito dal Consiglio di un fondo speciale. — Per l'erogazione di questo fondo tiene un apposito registro che presenta mensilmente all'Ispettore.

ART. 65. L'Economo supplisce alle assenze dell'Ispettore come all'Art. 47.

ART. 66. Presta la malleveria di L. 5000.

CAPITOLO VII.

Economo - Aggiunto.

ART. 67. L'Aggiunto coadjuva l'Economo in tutte le sue incumbenze e ne condivide la responsabilità.

ART. 68. È incaricato di tutte quelle operazioni di contabilità che non possono essere disimpegnate dalla Ragioneria del Consiglio.

ART. 69. Tiene il Protocollo colla sua Rubrica; ha cura dell'Archivio ed è incaricato della scritturazione e di tutti quei lavori d'ordine che gli vengono assegnati dall'Ispettore.

ART. 70. Sorveglia i lavori che si fanno dai ricoverati per conto del Pio Albergo; tiene nota dei manufatti risultanti e delle retribuzioni accordate, giusta la tariffa, e di quanto perciò è da pagarsi dall'Economo.

ART. 71. Disimpegna, per supplenza, le mansioni dell'Economo in caso di legittimo impedimento del medesimo per vacanza o malattia.

ART. 72. Presta la malleveria di L. 3000.

CAPITOLO VIII.

Servizio Sanitario.

ART. 73. Il servizio sanitario è affidato a tre Medici-Chirurghi e ad un Maestro Farmacista.

ART. 74. I primi due Medici-Chirurghi hanno il titolo di Medico-Chirurgo Ordinario e si dividono fra loro la cura Medico-Chirurgica degli ammalati; tengono il protocollo d'infermeria, stendono le cedole cubiculari e compilano le tabelle statistico-nosologiche.

ART. 75. Al principio d'ogni anno si scambiano i compartimenti.

ART. 76. Uno dei Medici-Chirurghi Ordinari, col titolo di Medico Primo, è incaricato della sorveglianza immediata delle infermerie. Notifica i casi di malattie epidemiche e contagiose; presenta i rendiconti annuali ed eseguisce tutte quelle indagini, ispezioni, e relazioni che gli fossero ordinate, rispetto allo stato fisico del personale ed all'igiene del Pio Albergo.

ART. 77. Il secondo Medico-Chirurgo Ordinario concorre col Medico Primo alle visite d'ufficio ed alla compilazione dei rendiconti.

ART. 78. Il terzo Medico-Chirurgo, col grado di Assistente, supplisce nelle rispettive sale i Medici-Chirurghi Ordinari, quando assenti, qualunque ne sia il motivo; eseguisce la flebotomia, le rivaccinazioni e le altre operazioni di bassa Chirurgia nei due compartimenti; segue la visita del Medico Primo e lo coadiuva nella tenuta del protocollo d'infermeria, delle cedole cubiculari, della compilazione delle tabelle statistico-nosologiche ed in tutto quanto altro richieda.

ART. 79. Le necroscopie, qualunque ne sia lo scopo, sono eseguite dal Medico-Chirurgo Ordinario nel cui comparto avvenne il decesso. Il Medico Primo potrà farsi supplire dal Medico Assistente.

ART. 80. I tre Medici-Chirurghi sono costantemente obbligati ad una visita mattutina e vespertina nelle ore stabilite; i due Medici-Chirurghi Ordinari, anche ad un giro serale di ispezione nelle loro infermerie.

ART. 81. Tutti debbono prestarsi alla visita dei ricoverandi all'atto dell'accettazione; agli inviti di consultazione ed a quelle straordinarie chiamate, sia di giorno che di notte, le quali fossero richieste d'urgenza, al quale scopo si tengono per turno in continuo rapporto col Capo infermiere.

ART. 82. Non è permesso ai Medici-Chirurghi di prescrivere medicamenti a chi non decumbe all'infermeria.

ART. 83. Nei casi di operazione di alta chirurgia, da eseguirsi per elezione, deve procedersi ad un regolare consulto interno, che verrà chiesto dal Medico-Chirurgo curante all'Ispettore e prescritto dal Delegato.

ART. 84. Per i consulti d'urgenza, il Medico-Chirurgo curante, previo accordo coll'Ispettore, sceglie il consulente.

ART. 85. Il Consiglio si riserva la facoltà di chiamare a consulto, coi propri sanitari, Medici e Chirurghi esterni di sua confidenza.

ART. 86. I due Medici-Chirurghi Ordinari hanno alloggio presso lo Stabilimento; ambedue, come anche il Medico-Assistente, non possono assentarsi dalla Città senza regolare permesso del Delegato in seguito a richiesta dell'Ispettore; nei casi d'urgenza giustificata basterà il preavviso all'Ispettore.

ART. 87. Per sopperire ai bisogni del servizio Medico durante la notte, una delle infermerie sarà sempre provveduta di quei medicinali più comunemente in uso nei casi urgenti; tenuti chiusi in apposito armadio, non si potranno adoperare se non dietro ordinanza medica.

CAPITOLO IX.

Maestro Farmacista.

ART. 88. Il Maestro Farmacista attende esclusivamente alla Farmacia del Pio Albergo e vi disimpegna le operazioni relative alla sua professione.

ART. 89. Esso riceve e controlla le sostanze somministrate dal commercio.

ART. 90. Spedisce le ricette ed eseguisce le regolari ordinazioni dei Medici addetti al Pio Albergo.

ART. 91. Cura e sorveglia la distribuzione dei rimedi per gli ammalati secondo le sale ed il numero d'ordine.

ART. 92. Allestisce i preparati magistrali secondo il formulario adottato per il Pio Albergo.

ART. 93. La Farmacia del Pio Albergo dovendo servire unicamente per i bisogni dello Stabilimento, il Maestro Farmacista non può spedire medicamenti fuori del medesimo, nè alle persone interne che non ne abbiano diritto e senza la regolare prescrizione medica dei Sanitari del Pio Albergo.

ART. 94. Il Maestro Farmacista tiene un regolare inventario degli oggetti, degli attrezzi, degli istrumenti della Farmacia e del Laboratorio, ed un libro di carico e scarico delle droghe e dei medicinali.

ART. 95. Prima dello scadere d'ogni anno inoltra all'Ispettore la domanda dei generi medicinali da provvedersi, dimostrando il consumo dei precedenti, ed indicandone i prezzi relativi.

ART. 96. Si attiene in tutto alle vigenti discipline sanitarie per quanto riguarda la tenuta della Farmacia, la conservazione e la distribuzione dei medicinali, la custodia delle sostanze eroiche, i pesi e le misure, gli orari ed ogni altro ramo di servizio.

ART. 97. Si presta a tutte le operazioni richieste dalla igiene del Pio Albergo; eseguisce i suffumigi nelle sale e nelle infermerie; sorveglia la disinfezione delle latrine e l'espurgo delle suppellettili.

ART. 98. In caso di vacanza o di impedimento provvede, a carico proprio, alla supplenza con altra persona munita delle necessarie patenti e benevisa al Delegato, al quale deve perciò rivolgersi col mezzo dell'Ispettore.

ART. 99. Al Farmacista può essere accordata dall'Ispettore una vacanza non superiore a 15 giorni.

CAPITOLO X.

Rettore e Vice-Rettore Spirituale.

ART. 100. Il Rettore ed il Vice-Rettore spirituale sono tenuti alle funzioni di culto, quali sono determinate dalle istruzioni particolari e dall'orario.

ART. 101. Al Rettore compete la direzione e la responsabilità della cura ed assistenza spirituale dei ricoverati, alla quale partecipa attivamente.

ART. 102. Il Rettore è coadiuvato nell'esercizio del suo ministero dal Vice-Rettore, con cui alterna gli orari di guardia, ed a cui assegna il servizio presso gli ammalati, nell'una o nell'altra divisione, degli uomini o delle donne.

ART. 103. Il Rettore spirituale ed il Vice-Rettore hanno alloggio nello Stabilimento e non possono assentarsi dal medesimo senza regolare permesso del Delegato, in seguito a richiesta fatta dall'Ispettore.

ART. 104. Nell'onorario assegnato al Rettore ed al Vice-Rettore è compresa la elemosina delle messe che da essi debbonsi giornalmente celebrare, giusta la espressa disposizione testamentaria del Fondatore.

CAPITOLO XI.

Sorvegliante.

ART. 105. Distribuisce giornalmente il lavoro agli inservienti; esercita un'assidua sorveglianza su questi e su tutto il basso personale, onde adempiano fedelmente e con accuratezza le mansioni loro affidate.

ART. 106. Sorveglia a che sia mantenuto l'ordine, la tranquillità, la pulitezza dello Stabilimento e dei ricoverati.

ART. 107. Tiene informato l'Ispettore delle mancanze e delle indiscipline dei ricoverati e di tutto il personale di servizio.

ART. 108. Al Sorvegliante può essere concessa dall'Ispettore una vacanza di 10 giorni.

ART. 109. Il Sorvegliante abita in luogo e veste sempre l'uniforme.

ART. 110. La nomina spetta al Delegato, salvo la placitazione del Consiglio, dopo un mese e più di prova, non entrando egli nel novero degli impiegati.

CAPITOLO XII.

Guardarobiera.

ART. 111. La Guardarobiera deve essere sarta di mestiere.

ART. 112. Ha la consegna della Guardaroba e ne risponde verso l'Economo; è coadiuvata da giornalieri che si assumono a norma del bisogno; dirige i lavori di queste e quelli che si eseguono dalle ricoverate per conto del Pio Albergo.

ART. 113. Provvede all'apprestamento ed alla manutenzione del vestiario delle ricoverate e di tutta la lingerie del Pio Albergo; riceve dall'Economato la merce occorrente, in seguito a domanda giustificata, e rende conto.

ART. 114. Sorveglia la sala di lavoro delle ricoverate.

ART. 115. Alla Guardarobiera può essere concessa dall'Ispettore una vacanza di 10 giorni.

CAPITOLO XIII.

Salariati ed Inservienti.

ART. 116. Si attengono strettamente a quanto viene loro ordinato dall'Ispettore.

ART. 117. Tutti gli inservienti e salariati alloggiano nello Stabilimento.

ART. 118. Non possono assentarsi dallo Stabilimento se non nelle ore stabilite, fatta eccezione nei casi urgenti e giustificati, nei quali invocheranno uno speciale permesso scritto dall'Ispettore.

ART. 119. Compatibilmente con le esigenze dello Stabilimento, a seconda delle stagioni, potrà loro essere accordata qualche ora di riposo durante la giornata.

ART. 120. Salariati ed inservienti, se ammalati, saranno curati nelle infermerie dello Stabilimento colla riduzione dello stipendio alla metà; il Delegato potrà, in casi speciali, derogare da questa disposizione, riferendone però tosto al Consiglio per la sua approvazione.

ART. 121. Le negligenze e le mancanze degli inservienti e salariati vengono punite coll'ammonizione, coll'impedire loro l'uscita dal Pio Albergo nelle ore di libertà, colla trattenuta del soldo e colla dimissione; salvi i provvedimenti di legge, vengono licenziati quelli che incorrono in gravi trasgressioni, specialmente se ripetute e tali che dimostrino abituale trascuranza nel disimpegno dei propri doveri e nell'ubbidienza agli ordini dei Superiori.

ART. 122. Potrà essere loro concessa dall'Ispettore, una vacanza non superiore ai cinque giorni.

CAPITOLO XIV.

Infermieri.

ART. 123. Gli infermieri d'ambo i sessi vengono assunti in numero proporzionato al bisogno, e sono subordinati ad un Capo infermiere o ad una Prima infermiera.

ART. 124. Il Capo infermiere o la Prima infermiera soprastanno al personale sanitario di basso servizio, ed hanno cura speciale della aereazione, della pulitezza delle infermerie, del riscaldamento, della buona tenuta dei letti, della distribuzione del vitto e dei medicamenti, dell'osservanza degli orari e dei turni di guardia per parte degli infermieri.

ART. 125. Gli infermieri dipendono direttamente dal Capo infermiere o dalla Prima infermiera, ai quali ubbidiscono egualmente che all'Ispettore, ai Medici-Chirurghi ed al Farmacista; devono inoltre essere rispettosi verso i Ministri della Religione e verso tutti i funzionari del Pio Albergo.

ART. 126. Prestano servizio nelle sale loro assegnate; non possono assentarsi dal comparto prima che sia finita la visita del mattino, dovendo seguire il Medico per tutta la durata di essa.

ART. 127. Assunto servizio, non possono abbandonarlo, nè farsi sostituire da altri, nè assentarsi dalle sale, e molto meno dal Pio Albergo, senza permesso dell'Ispettore.

ART. 128. Quelli che escono nelle ore di riposo fanno la consegna dei malati agli altri che subentrano nel servizio, comunicando loro gli ordini ricevuti dai Curanti. In generale le infermerie non debbono mai restare scoperte e quando avvenisse a qualche infermiere di allontanarsi per bisogno di servizio, deve invitare i colleghi vicini a sorvegliare per il momento, e questi sono obbligati a prestarsi.

ART. 129. La condotta ed il contegno degli infermieri devono essere incensurabili, ed improntati di sentimenti di umanità e carità. — È proibito ogni sorta di giuoco fra loro, e coi ricoverati. Non possono chiedere prestiti di robe o danari ai ricoverati, nè domandare o ricevere mancie. -- Non è permesso neppure ricevere in custodia effetti o danari, nè accettare alimenti sopravanzati ai ricoverati, i quali alimenti devono essere restituiti alla cucina.

ART. 130. Gli effetti preziosi, i denari e le carte che possono trovarsi presso un ammalato aggravato, debbono venire consegnati al Capo infermiere, e da questi passati all'Economato.

ART. 131. Appena rendesi defunto un ricoverato, ne danno avviso ai rispettivi Curanti, senza la cui ispezione e dichiarazione non può essere eseguito verun trasporto o deposito del cadavere.

ART. 132. Durante il periodo di osservazione dei cadaveri nelle sale, gli infermieri debbono a quando a quando visitarli, onde vedere se mai dessero segno di vita, nel qual caso chiamano tostamente il soccorso del Medico.

ART. 133. Agli infermieri sono applicabili gli Art. 120, 121, 122.

ART. 134. Il trasporto dei cadaveri nella cella mortuaria viene per turno eseguito dagli infermieri, che devono pure prestar l'opera loro nel caso i Medici compiano qualche autopsia.

CAPITOLO XV.

Custode.

ART. 135. Ha la guardia della porta e della sala d'aspetto; tanto l'una che l'altra devono essere aperte e chiuse nelle ore da determinarsi dall'Ispettore.

ART. 136. Non lascia sortire il personale di servizio se non nelle ore di riposo, o comandato, il che deve risultare da apposito permesso dall'Ispettore.

ART. 137. Invigila, sotto la sua responsabilità, affinchè nessuno esporti od importi effetti tanto di ragione privata che del Luogo Pio, per cui, presentandosi alla porta qualunque individuo avente carico, non lo lascia passare se non munito di speciale permesso dall'Ispettore.

ART. 138. Deve impedire l'entrata nello Stabilimento di persone estranee, qualora non fossero munite di permesso scritto dall'Ispettore, fatta eccezione nei giorni di Giovedì e Domenica, giorni nei quali è libero l'ingresso agli esterni per la visita alle infermerie nelle ore stabilite.

ART. 139. Non si assenta dallo Stabilimento, nè può farsi supplire nei suoi incumbenti se non con permesso dall'Ispettore.

ART. 140. Al Custode sono applicabili gli Art. 121, 122.

ART. 141. Veste l'abito uniforme.

CAPITOLO XVI.

Disposizioni generali.

ART. 142. L'Ispettore, l'Economo, l'Aggiunto-Economo, il Rettore Spirituale, il Vice-Rettore, i Medici-Chirurghi, sono nominati dal Consiglio, giusta l'Art. 26, in seguito a pubblico concorso e si ritengono quali impiegati effettivi, soggetti a tutte le discipline determinate dal Consiglio per gli impiegati da esso dipendenti nell'amministrazione patrimoniale, ed hanno diritto ad egual trattamento di pensione.

ART. 143. Il Maestro Farmacista e la Guardarobiera non hanno diritto a pensione, non essendo ritenuti impiegati, e vengono nominati dal Consiglio.

ART. 144. Sentito il parere del Delegato, le nomine e dimissioni dei salariati inservienti ed infermieri, come è già detto all'Art. 34, sono fatte dall'Ispettore, salva la placitazione del Consiglio.

ART. 145. Ogni aspirante deve presentare all'Ispettorato del Pio Albergo la pro-

pria istanza corredata dalla fede di nascita, dal certificato di superato vajolo, o di subita vaccinazione, dall'attestato di sana fisica costituzione, dal libretto di servizio rilasciato dalla R. Questura, o da una dichiarazione di buona condotta emessa dal Sindaco o da persona notoria, da cui emerga anche il domicilio od il ricapito in città dei petenti, il loro stato di famiglia, se nubili o conjugati, con o senza figli e dalla dichiarazione di saper leggere e scrivere.

ART. 146. I petenti d'ambo i sessi debbono essere sani, robusti, di conveniente statura e scevri d'ogni difetto o deformità.

ART. 147. Non si accettano le domande degli aspiranti che non abbiano compiuto il 21.º anno, nè oltrepassato il 35.º anno di età, a meno che non siano pervenuti da altro degli Istituti governati dal Consiglio.

ART. 148. L'Ispettore, oltre al riscontrare la validità dei documenti prodotti, si assicura che il petente riunisca alla buona fisica costituzione le desiderate qualità intellettuali e morali, indirizzandosi ai privati, ai Municipii ed anche alla R. Questura.

ART. 149. L'annessa tabella indica la qualità ed il numero di tutti i funzionari del Pio Albergo, e gli stipendi ed emolumenti di cui sono retribuiti.

ART. 150. L'orario d'ufficio per gli Impiegati rimane fissato dalle 9 ant. alle 4 p. coll'obbligo di prestarsi anche in altre ore quando il bisogno di servizio lo richieda.

ART. 151. Gli impiegati dovranno disimpegnare tutte quelle incumbenze che pel buon andamento del servizio venissero loro assegnate dal Delegato.

CAPITOLO VIII.

Disposizioni transitorie.

ART. 152. Al Consiglio è riservata la facoltà di confermare in ufficio le persone attualmente investite delle cariche analoghe a quelle contemplate in questo Regolamento.

ART. 153. Coloro che avessero acquistato diritto a pensione in conformità degli ordini preesistenti, conservano questo diritto e ne fruiscono al termine della loro carriera, al pari degli altri impiegati stabili, quando vengano confermati e durino in ufficio.

Firmato CARLO PRINETTI, *Presidente.*

- » Ing.º ALESSANDRO PESTALOZZA.
- » Ing.º ANTONIO MAGNI.
- » Ing.º GIACOMO MAGRETTI.
- » Dott. CARLO CAMBIAGHI LOCATELLI.
- » Dott. GIOVANNI BROCCA.
- » Ing.º GIULIO VIGONI.

PIANTA DEL PERSONALE ADDETTO AL PIO ALBERGO TRIVULZIO

DENOMINAZIONE DELL'IMPIEGO	STIPENDI	Numero di ciascuna categoria	IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI STIPENDI	EMOLUMENTI	
Ispettore <i>Dirigente</i> L.	5200	—	N. 1 L. 5200	—	Abitazione e spurgo della biancheria anche per la famiglia.
Economo »	2500	—	» 1 » 2500	—	Idem
Aggiunto-Economo »	1600	—	» 1 » 1600	—	Idem
Medico-Chirurgo Ord. Primo »	1700	—	» 1 » 1700	—	Idem
Medico-Chirurgo Ord. Secondo »	1600	—	» 1 » 1600	—	Idem
Medico-Chirurgo Assistente. »	1000	—	» 1 » 1000	—	—
Rettore Spirituale »	2100	—	» 1 » 2100	—	Abitazione e spurgo della biancheria.
Vice-Rettore Spirituale . . . »	1700	—	» 1 » 1700	—	Idem
Farmacista (<i>Diurnista</i>) . . . »	1460	—	» 1 » 1460	—	—
Sorvegliante »	1000	—	» 1 » 1000	—	Alloggio, vitto, vestiario e spurgo della biancheria.
Guardarobiera »	1400	—	» 1 » 1400	—	—
Cuoco »	750	—	» 1 » 750	—	Alloggio, vitto, vestiario e spurgo della biancheria.
Sotto-cuoco »	620	50	» 1 » 620	50	Idem
Cantiniere »	750	—	» 1 » 750	—	Idem
Refettoriere »	750	—	» 1 » 750	—	Idem
Capo infermiere »	750	—	» 1 » 750	—	Idem
Infermieri »	511	—	» 4 » 2044	—	Alloggio, vitto, vestiario e spurgo della biancheria.
Prima infermiera »	486	25	» 1 » 486	25	Alloggio, vitto e spurgo della biancheria.
Infermiere »	275	75	» 8 » 2190	—	Alloggio, vitto, vestiario e spurgo della biancheria.
Inserviente falegname . . . »	657	—	» 1 » 657	—	Alloggio, vitto e spurgo della biancheria.
Inservienti »	511	—	» 7 » 5577	—	Alloggio, vitto, vestiario e spurgo della biancheria.
Custode »	750	—	» 1 » 750	—	Alloggio, combustibile, vestiario e spurgo della biancheria.
			N. 58 L. 52474	75	

NB. Gli stipendi dall'Ispettore fino al Vice-Rettore spirituale inclusivamente sono aumentabili di un decimo ogni quinquennio, giusta la deliberazione consigliare 28 giugno 1872, approvata dalla Deputazione Provinciale con decreto 3 gennaio 1873, N. 1298.

INDICE

CAPITOLO I. — Ammissione dei Ricoverati	pag. 3
» II. — Distribuzione dei Ricoverati, loro applicazione ai lavori e disciplina	» 4
» III. — Vitto e Vestiario	» 5
» IV. — Consiglio, Presidente, Delegato	» 6
» V. — Ispettore	» <i>ivi</i>
» VI. — Economo	» 8
» VII. — Economo-Aggiunto	» 9
» VIII. — Servizio Sanitario	» 10
» IX. — Maestro Farmacista	» 11
» X. — Rettore e Vice-Rettore Spirituale	» 12
» XI. — Sorvegliante	» <i>ivi</i>
» XII. — Guardarobiera	» 13
» XIII. — Salariati ed Inservienti	» <i>ivi</i>
» XIV. — Infermieri	» 14
» XV. — Custode	» 15
» XVI. — Disposizioni generali	» <i>ivi</i>
» XVII. — Disposizioni transitorie	» 16
Pianta del Personale	» 17





